DECISIONE

del 22 marzo 1973

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di questa Comunità e originari dell'Austria

(73/63/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

considerando che gli Stati membri hanno tra di loro concluso il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria [1] è entrato in vigore il 1° gennaio 1973 ;

considerando che l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, è approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure che sono loro proprie ;

desiderando applicare, a titolo autonomo e congiuntamente, le riduzioni tariffarie convenute in quest'ultimo accordo,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

1. Dal 1° aprile al 31 dicembre 1973, all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari dell'Austria, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 :

— i dazi applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria sono portati al 70 % del dazio di base o riscossi a concorrenza del 70 % del dazio di base,

— i dazi applicabili in Irlanda sono portati all'80 % del dazio di base o riscossi a concorrenza dell'80 % del dazio di base.

2. Nello stesso periodo, il Regno Unito e la Danimarca si astengono dall'introdurre nuovi dazi doganali all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari dell'Austria.

3. I dazi di base di cui alla presente decisione sono i dazi effettivamente applicati alla data del 1° gennaio 1972.

Articolo 2

1. A decorrere dalla stessa data e per la stessa durata, i dazi doganali all'importazione nella Comunità nella sua composizione originaria e in Irlanda dei prodotti enumerati al paragrafo 2 e originari dell'Austria sono portati al 95 % dei dazi di base o riscossi a concorrenza del 95 % dei dazi di base.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono i seguenti :

N. della nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, di competenza del trattato CECA

3. Questi prodotti sono soggetti ai massimali previsti all'allegato C del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria.

Articolo 3

Le disposizioni che stabiliscono le regole di origine per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, entrato in vigore il 1° gennaio 1973, sono applicabili ai prodotti di cui alla presente decisione.

[1] GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano di comune accordo le misure eventuali di salvaguardia, suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione.

Articolo 5

La validità della presente decisione scade all'entrata in vigore dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato e la Repubblica d'Austria, dall'altro, e comunque entro il 31 dicembre 1973.

Articolo 6

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni che l'esecuzione della presente decisione comporta.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1973.

Il Presidente
W. DE CLERCQ